

CONTRATTO
PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI OSPITI
DELL'ENTE
I.P.A.B. - PIA OPERA ROSA SERRAINO VULPITTA
TRAPANI

GARA N. 6258583

L'anno duemila_____, il giorno _____ del mese di _____ in Trapani presso i locali **dell'IPAB PIA OPERA ROSA SERRAINO VULPITTA** di TRAPANI tra il:

- Il Dr. Antonino SPARACO Presidente e legale rappresentante **dell'IPAB PIA OPERA ROSA SERRAINO VULPITTA** di TRAPANI, domiciliato agli effetti del presente contratto in Trapani, nella sede del suddetto Ente, il quale interviene in questo atto quale rappresentante legale dell'IPAB stessa, da una parte;

- (Ditta Individuale, Società, R.T.I., Consorzio, Cooperativa, GEIE, etc..) _____ (nato/a _____ a.....il...../con _____ sede in.....) _____ C.F./P.IVA _____, di seguito chiamato anche fornitore, dall'altra;

PREMESSO CHE:

- a) Con delibera n. _____ del _____ l'Opera Pia Rosa Serraino Vulpitta deliberava l'aggiudicazione provvisoria della gara avente ad oggetto "Servizio di ristorazione per gli extracomunitari e anziani ospiti della struttura" – CIG _____, in favore di (Ditta Individuale, Società, R.T.I., Consorzio, Cooperativa, GEIE, etc..), onerando l'aggiudicatario provvisorio della produzione documentale richiesta dalla Stazione Appaltante nonché dalle norme del Bando di Gara ai fini dell'aggiudicazione definitiva;
- b) In data _____, (Ditta Individuale, Società, R.T.I., Consorzio, Cooperativa, GEIE, etc..), trasmetteva la suddetta documentazione, acquisita al prot. n. _____, in copia allegata al presente per farne parte integrante e sostanziale;
- c) Il Fornitore è affidatario del servizio oggetto del bando di gara di cui alla precedente lettera a);
- d) Il Fornitore dichiara che il Capitolato Speciale, il Capitolato Tecnico, la Tabella Nutrizionale (All. A) e la Tabella Dietetica (All. B) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- e) Il Fornitore dichiara, infine, che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato Speciale, Capitolato Tecnico e dalla Tabella Dietetica (All. B) definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione delle stesse;

CIÒ PREMESSO

Con la presente scrittura privata redatta in duplice copia originale, da farsi valere agli effetti di legge, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1.1 Le Premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2. DEFINIZIONI

2.1 Nell'ambito del Contratto si intende per:

- A. Amministrazione Contraente: **IPAB PIA OPERA ROSA SERRAINO VULPITTA**, in qualità di Amministrazione Contraente del servizio oggetto del presente Contratto, per l'erogazione del Servizio di Ristorazione in favore degli extracomunitari e degli anziani ospiti del complesso socio assistenziale con sede in TRAPANI;
- B. Attivazione del Servizio: avvio dell'espletamento del Servizio;
- C. Capitolato Speciale: il Capitolato Speciale, compresi tutti i suoi allegati nel quale vengono definite e dettagliate le prestazioni richieste e conseguentemente le modalità di erogazione

del Servizio;

- D. Capitolato Tecnico: il capitolato Tecnico nel quale sono illustrate le caratteristiche delle derrate alimentari, grammature degli alimenti e specifiche tecniche del servizio;
 - E. Contratto: il presente contratto che viene stipulato dall'Amministrazione Contraente con il Fornitore per la regolarizzazione in diritto l'erogazione del Servizio;
 - F. Corrispettivo: il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione Contraente il cui importo viene determinato secondo le modalità indicate nell'art. 5 del Contratto;
 - G. Fornitore: l'impresa affidataria del Servizio che sottoscrive il Contratto, obbligandosi nei confronti del Amministrazione Contraente a quanto nello stesso previsto;
 - H. Importo Contrattuale Effettivo: l'importo contrattuale che, sulla base del numero di pasti effettivamente erogati nel corso della durata del Contratto, l'Amministrazione Contraente sarà effettivamente tenuta a corrispondere al Fornitore;
 - I. Importo Contrattuale Presunto: l'importo presuntivo complessivo dell'appalto;
 - J. L.A.R.N.: Livelli di Assunzione Raccomandati in Nutrienti come fissati dal Ministero competente nel contratto di accoglienza immigrati richiedenti asilo, sottoscritto dall'Amministrazione Contraente con la Prefettura di Trapani per la gestione dell'accoglienza extracomunitari fino al 30/09/2015 ed eventuali successivi rinnovi;
 - K. Locali/luoghi di consumo dei pasti: ogni locale/luogo ove vi siano Utenti aventi diritto al Servizio appartenenti alle categorie indicate nel Capitolato Speciale;
 - L. Pasto: l'insieme delle preparazioni gastronomiche previste nel menù cui l'Utente ha diritto ogni volta che accede al Servizio;
 - M. Sedi: i Locali di residenza degli assistiti e di consumo dei pasti ed eventuali locali di appoggio;
 - N. Servizio di Ristorazione: il servizio di ristorazione reso mediante produzione dei pasti presso i centri cottura del Fornitore;
 - O. Strutture: locali di appoggio per lo smistamento pasti ed i Locali di consumo pasti (e relative pertinenze quali ad es.: spogliatoi, bagni del personale);
 - P. Utenti: gli ospiti dell'Amministrazione Contraente;
- 2.2 Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

ART. 3 OGGETTO

- 3.1 Il Contratto ha ad oggetto l'erogazione del Servizio mediante preparazione, confezionamento, trasporto e consegna di pasti caldi presso il complesso socio-assistenziale della Pia Opera Rosa Serraino Vulpitta;
- 3.2 Il Servizio oggetto del Contratto dovrà essere eseguito alle condizioni, norme, prescrizioni e patti, contenuti nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale, nel Capitolato Tecnico, oltre che nelle norme di legge vigenti.

ART. 4 IMPORTO CONTRATTUALE

- 4.1 L'importo contrattuale presunto del Servizio, per l'intera durata dell'appalto, calcolato come indicato nell'avviso nonché nelle disposizioni del Capitolato Speciale e del Capitolato Tecnico, è pari ad €410.625,00 (euroquattrocentodiecimilaseicentoventicinque/00), IVA esclusa .
- 4.2 L'Importo contrattuale effettivo del Servizio, che l'Amministrazione Contraente corrisponderà al Fornitore, sarà calcolato applicando ai pasti effettivamente ordinati e consegnati al prezzo concordato di € _____ escluso IVA comprendente i tre pasti principali (colazione, pranzo, cena, bevande) .
- 4.3 L'Importo contrattuale effettivo deve intendersi come remunerativo del Servizio oggetto del Contratto e comprensivo delle prestazioni del personale, di ogni materiale e fornitura, ogni consumo, ogni spesa principale, accessoria e di carattere fiscale, nonché di ogni altro onere derivante al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

ART. 5 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

5.1 Per l'esecuzione del Servizio, il corrispettivo sarà determinato applicando a ciascun pasto completo erogato, il prezzo di aggiudicazione pari ad € _____ (euro _____) oltre IVA come ripartito forfettariamente all'art. 4b del bando di gara (1/3 per pasto). Il suddetto corrispettivo si applica a ciascuna fornitura comprendente (colazione, pranzo, cena e bevande) o cestino/preparazione sostitutivo del pasto erogato agli Utenti, ai pasti da ricorrenza nonché ai pasti con integrazioni della grammatura per fabbisogni energetici superiori secondo quanto precisato nel par. 4 del Capitolato Speciale.

5.2 Il prezzo offerto è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

ART. 6 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

6.1 Il Servizio consiste nella preparazione, mediante acquisto di derrate da parte del Fornitore, nella cottura e nel confezionamento dei pasti presso le cucine del Fornitore, nonché nella consegna dei pasti agli alloggi degli Utenti assistiti dall'Ente, secondo le modalità specificate nel Capitolato Speciale e nel Capitolato Tecnico.

6.2 Su richiesta dell'Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà garantire l'integrazione della grammatura dei pasti per esigenze e/o condizioni fisiche degli assistiti, diverse da quelle standard, i pasti da ricorrenza, nonché il servizio di prima colazione ed i generi di conforto, nei casi previsti, secondo le modalità ed i termini previsti nei paragrafi del Capitolato Speciale e del Capitolato Tecnico..

ART. 7 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

7.1 Il Servizio si intende effettivamente iniziato dalla data stabilita nell'apposita lettera di inizio del Servizio inviata dall'Amministrazione Contraente al Fornitore;

ART. 8 VARIAZIONI

8.1 Nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di:

- A) Sospendere o cessare l'espletamento del Servizio in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica;
- B) modificare il calendario di erogazione del Servizio e gli orari di distribuzione;
- C) modificare qualsiasi altra modalità di erogazione del Servizio.

8.2 E' in ogni caso fatto salvo il diritto del Fornitore di recedere anticipatamente dal Contratto ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18.11.1923 n. 2440, qualora le modifiche richieste dall'Amministrazione Contraente, di cui alla precedenti lettere A e B, comportino una variazione (in aumento o diminuzione) dell'Importo Contrattuale Effettivo, superiore o inferiore ad 1/5 dello stesso.

8.3 Fermo restando il limite di cui al precedente comma 8.2, in caso di variazioni di cui al comma 8.1, il Fornitore, in deroga a quanto previsto dall'art. 1661 c.c., non potrà recedere anticipatamente dal Contratto e sarà tenuto a provvedere ad un corrispondente adeguamento dell'erogazione del Servizio nel rispetto delle medesime condizioni contrattuali, ivi comprese quelle economiche, fermo restando l'obbligo di garantire in ogni caso la continuità nell'erogazione del Servizio.

8.4 Inoltre, ferma restando la facoltà di cui al comma 8.2, il Fornitore prende atto ed accetta che, in deroga a quanto previsto dall'art. 1664 c.c., non avrà diritto alla revisione dei prezzi e/o all'equo compenso anche ove le variazioni del costo dei materiali e della manodopera siano superiori al 10% dell'importo contrattuale effettivo.

ART. 9 DURATA

9.1 Il Contratto ha durata di dodici mesi; è escluso il rinnovo automatico del Contratto.

9.2 Il Fornitore prende atto ed accetta che alla scadenza, o comunque alla cessazione per qualsiasi causa, del rapporto contrattuale sarà tenuto, su richiesta dell'Amministrazione Contraente, alla prosecuzione del Servizio fino all'effettivo subentro nel Servizio di altro

fornitore opportunamente selezionato. L'Amministrazione Contraente dovrà comunicare al Fornitore, almeno venti giorni prima della scadenza del Contratto, la volontà di avvalersi di un ulteriore periodo di prosecuzione e la durata dello stesso.

9.3 Per il periodo in cui il Servizio continua ad essere espletato si applicheranno le medesime condizioni economiche precedenti la scadenza contrattuale.

ART. 10 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

10.1 Il Fornitore si obbliga ad eseguire il Servizio a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'avviso e nel Capitolato Speciale.

10.2 Il Fornitore si obbliga ad espletare il Servizio nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti con particolare riferimento a quelle in materia di prevenzione della delinquenza mafiosa.

10.3 Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione delle attività e del Servizio oggetto del Contratto, secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste;

10.4 Il Fornitore si impegna inoltre ad espletare il Servizio nel pieno rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche, igieniche, sanitarie e di sicurezza in vigore, nonché di quelle che dovessero essere emanate, secondo quanto previsto nel par. 19 del Capitolato Speciale, al fine di evitare che si possano verificare inconvenienti di sorta in relazione alla qualità, alla conservazione, alla confezione ed alla somministrazione dei pasti ed al personale utilizzato per la preparazione e la somministrazione dei medesimi pasti. A tal fine l'Amministrazione Contraente si riserva il diritto di richiedere al Fornitore la documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, igieniche e sanitarie vigenti.

10.5 Il Fornitore si impegna ad espletare il Servizio avvalendosi di personale idoneo, avente adeguata qualificazione e munito delle certificazioni sanitarie previste dalla vigente legislazione. L'elenco del personale del Fornitore che sarà impiegato nell'espletamento del servizio dovrà essere indicato dal Fornitore medesimo ed aggiornato in caso di variazioni successive. Il personale dovrà attenersi alle norme di comportamento fissate nel Capitolato Speciale ed accedere alle sedi e agli uffici dell'Amministrazione Contraente nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e accesso in vigore per essi, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione Contraente di procedere in qualsiasi momento, con le modalità ed i termini di cui al Capitolato Tecnico, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche; il Fornitore si obbliga altresì ad attuare i sistemi di autocontrollo di cui al Capitolato Speciale.

10.6 Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del Servizio che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.

10.7 Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

10.8 Il Fornitore, nell'esecuzione del Servizio, dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario per evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati nonché il risarcimento dei danni cagionati dal personale stesso all'Amministrazione Contraente e/o a terzi.

ART. 11 OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

11.1 Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a

proprio carico tutti i relativi oneri.

- 11.2 Il Fornitore si obbliga, in conformità a quanto previsto dal par. 15 del Capitolato Speciale, ad avvalersi di personale regolarmente assunto e numericamente adeguato ed a corrispondere ai propri dipendenti i trattamenti retributivi, previsti dalle leggi e dai contratti collettivi applicabili, ed i contributi dovuti. Al fine di verificare il rispetto di tali obblighi, l'Amministrazione Contraente si riserva, nel corso dell'esecuzione del Contratto, la facoltà di procedere a controlli sullo stato di regolare assunzione e sulla situazione retributiva dei lavoratori impiegati per l'espletamento del Servizio e di richiedere al Fornitore la documentazione attestante la regolarità dell'assunzione e l'avvenuta corresponsione degli importi dovuti a tali dipendenti. Nel caso in cui siano riscontrate delle irregolarità o sia comunque emerso che il Fornitore non abbia adempiuto a tali obblighi, l'Amministrazione Contraente può sospendere la corresponsione degli importi dovuti al Fornitore fino a quando quest'ultimo non dimostri di aver rimosso le suddette irregolarità, fatta salva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 20.
- 11.3 Il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, il Fornitore, prima dell'inizio del Servizio deve redigere la Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute e il manuale di autocontrollo per l'igiene, in conformità al D.Lgs. 155/1997.
- 11.4 Il Fornitore dichiara di essere a perfetta conoscenza degli impegni derivanti dal Contratto Collettivo di lavoro e degli Accordi, Regionali e non, integrativi in particolare per quanto riguarda i cambi di gestione e si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 11.5 Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi ed integrativi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 11.6 Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
- 11.7 Il Fornitore si obbliga a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12/6/1990, n. 146 "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

ART. 12 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

- 12.1 Il pagamento sarà effettuato a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura e comunque non potranno superare i 150 giorni dal ricevimento del documento fiscale, senza aumento di prezzo su presentazione di regolari fatture mensili, intestate all'Amministrazione Contraente con riferimento ai pasti somministrati per ciascun lotto (anziani-extracomunitari);
- 12.2 In ogni fattura, da emettersi all'inizio di ogni mese successivo a quello di riferimento, deve essere indicato il numero dei pasti completi effettivamente erogati;
- 12.3 Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo di ordinativi emessi direttamente dall'Amministrazione Contraente sul conto corrente dedicato intestato al Fornitore, per il quale ne abbia rilasciato dichiarazione ai sensi dell'art. 3 comma 7 legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i. .
- 12.4 Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione Contraente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 12.5 Nell'applicazione delle aliquote IVA si dovrà tenere in considerazione che tutte le

prestazioni descritte sono da considerarsi prestazioni accessorie al Servizio in quanto necessarie per l'espletamento del Servizio stesso e quindi pagate a prezzo pasto.

- 12.6 Resta tuttavia espressamente inteso che, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 22, in nessun caso il Fornitore potrà sospendere, neanche parzialmente, la prestazione del Servizio e, comunque, delle attività previste nel Contratto neanche in caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto ex art. 1456 c.c., mediante semplice dichiarazione unilaterale da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o PEC, da parte dell'Amministrazione Contraente.
- 12.7 L'Amministrazione Contraente potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento delle penalità di cui all'art. 16, compensando il debito corrispondente con quanto dovuto al Fornitore a titolo di corrispettivo ovvero mediante incameramento della cauzione di cui all'art. 17 eventualmente prestata.

ART. 13 ASSICURAZIONE

- 13.1 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore, quanto dell'Amministrazione Contraente, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto anche se eseguite da parte di terzi, inclusi i danni da inquinamento, da tossinfezione alimentare e da trattamento dei dati personali.
- 13.2 Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento dell'Amministrazione Contraente, a beneficio dei terzi valevole per l'intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto, per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare all'Amministrazione Contraente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da tossinfezione alimentare, da trattamento dei dati personali, ecc...
- 13.3 I massimali della polizza assicurativa non sono inferiori a Euro 3 milioni (tremilioni) per sinistro e per anno assicurato. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto. La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore nei confronti dell'Amministrazione Contraente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per eventuali maggiori danni eccedenti i massimali.
- 13.4 Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l'Amministrazione Contraente e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provarla, oltre che all'atto della sottoscrizione del presente contratto, in qualsiasi altro momento successivo alla stipula l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 14 SUBAPPALTO

- 14.1 E' vietato il subappalto, anche parziale.
- 14.2 Il caso di inadempimento da parte del Fornitore al divieto di cui al precedente comma, l'Amministrazione Contraente avrà la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni.

ART. 15 RAPPRESENTANZA DEL FORNITORE

In attuazione di quanto stabilito nel Capitolato Speciale, il Fornitore all'atto della stipula del presente Contratto, nomina, quale Responsabile del Servizio e dei Rapporti con l'Ente il sig.

-
- 15.1Il Responsabile del Servizio e dei Rapporti con l'Ente sarà il referente responsabile nei

confronti dell'Amministrazione Contraente e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 16 PENALI

- 16.1 Il Fornitore si impegna a svolgere il Servizio con la diligenza e la cura volute dall'art. 1176 del codice civile e sarà, quindi, responsabile di qualsiasi conseguenza dannosa che abbia a verificarsi nel corso dello stesso.
- 16.2 Nel caso in cui si verifichino inadempimenti contrattuali, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore delle penali nella misura massima del 10% dell'importo dell'appalto.
- 16.3 Nelle ipotesi in cui gli inadempimenti contrattuali fossero individuabili mediante visite ispettive dirette, i medesimi verranno constatati in presenza del Fornitore, o di un soggetto dallo stesso delegato, e di due testimoni ovvero, nel caso in cui il Fornitore, pur essendo stato debitamente preavvisato almeno 6 ore prima, non sia presente, la constatazione dell'inadempimento avverrà alla presenza solo di due testimoni. Della contestazione dell'inadempimento dovrà essere redatto un verbale firmato dal Fornitore o dal suo delegato ovvero dai testimoni, nel caso in cui il Fornitore o il delegato non intenda firmare o non sia presente. Il Fornitore può mettere a verbale le sue deduzioni. Qualora il Fornitore non sia presente o, comunque, non abbia messo a verbale le sue deduzioni, il verbale di constatazione dell'inadempimento verrà inviato via PEC al Fornitore, all'attenzione del Responsabile del Servizio; il Fornitore dovrà comunicare via PEC in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione Contraente nel termine massimo di giorni 4 (quattro) naturali e consecutivi dalla ricezione del verbale di contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione Contraente, ovvero non via stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, l'Amministrazione Contraente sarà libero di applicare le penali previste.
- 16.4 Nelle ipotesi in cui gli inadempimenti fossero individuabili mediante controlli documentali o attraverso prelievi di campioni per l'effettuazione di analisi, secondo le modalità di cui al paragrafo 10 del Capitolato Speciale, l'Amministrazione Contraente dovrà far pervenire al Fornitore per iscritto le osservazioni e le contestazioni rilevate. Il Fornitore in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte, entro 8 (otto) giorni dalla data della comunicazione. Trascorso il termine assegnato o, comunque, qualora le controdeduzioni non saranno ritenute valide, l'Amministrazione Contraente sarà libera di applicare la penale.
- 16.5 L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con i corrispettivi dovuti al Fornitore ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'art. 17 eventualmente prestata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 16.6 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 16.7 Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

ART. 17 DEPOSITO CAUZIONALE

- 17.1 A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro _____ (leggasi euro _____) sottoscritta con _____, con validità _____ decorrente dal _____. Ferma restando l'operatività della predetta garanzia per tutta la durata del contratto, l'Amministrazione procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia secondo quanto stabilito all'art. 113 d.lgs n. 163/2006.
- 17.2 Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con

rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione Contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto in relazione al medesimo.

- 17.3 La cauzione rilasciata a favore dell'Amministrazione Contraente opererà per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del Fornitore nei suoi confronti, l'Amministrazione Contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo garantito a suo favore.
- 17.4 Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione Contraente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione Contraente.
- In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ART. 18 RISERVATEZZA

- 18.1 Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'espletamento del Servizio, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
- 18.2 L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
- 18.3 L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 18.4 Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 18.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione Contraente a seguito dell'inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui sopra.
- 18.6 Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

ART. 19 RISOLUZIONE

- 19.1 Nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente nei confronti dell'Amministrazione Contraente anche a uno solo degli obblighi inerenti l'esecuzione del Servizio, quest'ultima può assegnare al Fornitore, a mezzo raccomandata A/R o PEC, un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per porre fine all'inadempimento. Trascorso tale termine senza che l'inadempimento sia cessato, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà, ai sensi dell'articolo 1454 c.c., di considerare risolto di diritto il Contratto.
- 19.2 In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione Contraente possa risolvere il Contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
- a) interruzione del servizio che non dipenda da caso fortuito e/o forza maggiore, compresi i casi di cui agli artt. 12 (modalità fatturazione e pagamento) e 25 (foro competente), fermo quanto previsto nell'art. 22;
 - b) inosservanza delle norme igienico sanitarie nella preparazione, confezionamento, distribuzione dei pasti, specificate nel Capitolato Speciale;
 - c) utilizzo ripetuto per più di tre volte, nel corso di un anno, di derrate alimentari che non abbiano le caratteristiche merceologiche indicate nel Capitolato Speciale e nei suoi allegati;
 - d) verificarsi anche di un solo caso di tossinfezione alimentare addebitabile al Fornitore;

- e) ulteriore inadempienza del Fornitore a seguito dell'applicazione di 4 penali di qualsiasi livello nell'ambito dello stesso anno di servizio, fatte salve le ipotesi di inadempimento che, in virtù di quanto previsto nel presente articolo, danno diritto all'Amministrazione Contraente di dichiarare l'immediata risoluzione del Contratto;
- f) mutamento per qualsiasi ragione o motivo della destinazione d'uso dei locali e/o delle attrezzature affidate al Fornitore;
- g) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- h) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di negoziazione di cui alle premesse;
- i) utilizzo, nell'esecuzione del Servizio, di personale non dipendente, fatto salvo l'utilizzo del personale interinale in ottemperanza alle disposizioni vigenti;
- j) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione contraente;
- k) mancata copertura assicurativa dei rischi ai sensi dell' art. 13, in qualsiasi momento della durata del Contratto, anche prorogata;
- l) mancato pagamento delle penali a qualsiasi titolo comminate ai sensi dell'art. 16;
- m) violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 18;
- n) nel caso in cui sia emerso che il Fornitore non abbia adempiuto agli obblighi retributivi e contributivi o non abbia presentato la documentazione richiesta dall'Amministrazione Contraente ai sensi dell'art. 11;
- o) qualora fosse constatato l'inadempimento da parte del Fornitore della normativa sulla sicurezza dei lavoratori;
- p) violazione delle prescrizioni relative al subappalto di cui all'art. 14;
- q) cessione a terzi del Contratto in violazione dell'art. 23;
- r) cessione dei crediti in difformità dalle prescrizioni dell'art. 23.

19.3 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che fossero individuabili mediante visite ispettive dirette, verranno constatati in presenza del Fornitore, o di un suo delegato, e di due testimoni o, nel caso in cui il Fornitore, pur essendo stato debitamente preavvisato almeno 6 ore prima, non sia presente, in presenza di due soli testimoni. Qualora il Fornitore non sia presente o, comunque, non abbia messo a verbale le sue deduzioni, il verbale di constatazione dell'inadempimento verrà inviato al Fornitore il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione Contraente nel termine massimo di giorni 4 (quattro) naturali e consecutivi dalla ricezione del verbale di contestazione. Gli altri inadempimenti, che fossero constatabili mediante controlli documentali o attraverso prelievi di campioni per l'effettuazione di analisi, verranno comunque constatati facendo pervenire al Fornitore per iscritto le osservazioni e le contestazioni rilevate. Il Fornitore in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte, entro 8 (otto) giorni dalla data della comunicazione. In entrambi i casi, trascorso il termine assegnato o, comunque, qualora le controdeduzioni non saranno ritenute valide, l'Amministrazione Contraente sarà libera di risolvere il Contratto ai sensi del presente articolo.

19.4 In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione Contraente avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

19.5 Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell'art. 1458 c.c..

ART. 20 ESECUZIONE IN DANNO

20.1 Fermi i rimedi di cui al precedente articolo ed indipendentemente dall'utilizzazione degli stessi, qualora il Fornitore ometta di eseguire il Servizio oggetto del Contratto, entro i termini e con le modalità indicate nello stesso, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 22, l'Amministrazione Contraente, avrà la facoltà di affidare, senza alcuna formalità, l'esecuzione del Servizio ad altri fornitori in danno del Fornitore e di addebitargli i costi sostenuti a fronte degli stessi, detraendo il relativo importo dalla prima fattura successiva

emessa dal Fornitore.

ART. 21 SOSPENSIONE TEMPORANEA E CESSAZIONE DEL SERVIZIO

- 21.1 L'Amministrazione Contraente potrà richiedere al Fornitore la sospensione temporanea del Servizio, fino ad un periodo massimo di 90 giorni consecutivi, per lo svolgimento di particolari attività o per particolari esigenze secondo quanto precisato nel paragrafo 11 del Capitolato Tecnico. L'Amministrazione Contraente dovrà comunicare al Fornitore, almeno 30 giorni prima della sospensione, la volontà di avvalersi di siffatto periodo di sospensione e la durata dello stesso. Trascorso il periodo massimo di 90 giorni senza che la sospensione del Servizio sia cessata, il Fornitore potrà recedere anticipatamente dal Contratto e non avrà diritto ad alcun indennizzo di sorta.
- 21.2 Il Fornitore potrà sospendere temporaneamente l'espletamento del Servizio in caso di guasti alle Strutture, funzionali all'erogazione dello stesso, che non ne permettano lo svolgimento, ovvero in caso di sciopero del personale del Fornitore. Al verificarsi delle evenienze di cui sopra, potranno essere concordate tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative come la fornitura di pasti "alternativi" di uguale valore economico e nutritivo.
- 21.3 L'Amministrazione Contraente potrà richiedere al Fornitore la cessazione totale o parziale del Servizio, vale a dire nel caso di chiusura temporanea, nonché quando successivamente alla stipula del Contratto, venga emanata una normativa, anche interna, che disciplini diversamente il servizio di ristorazione ad esempio richiedendo la somministrazione da parte dell'Amministrazione Contraente di buoni pasto sostitutivi. In tal caso l'Amministrazione Contraente sarà tenuta a dare formale preavviso della cessazione anticipata del Servizio, mediante raccomandata A/R o PEC al Fornitore almeno tre mesi prima della cessazione totale o parziale del Servizio. Nel caso di cessazione totale del Servizio, il Contratto cesserà di avere efficacia allo spirare del termine di preavviso ed il Fornitore non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, secondo quanto previsto al successivo art. 23.

ART. 22 RECESSO

- 22.1 Nel corso dell'esecuzione del Contratto l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1373 c.c., di recedere dal Contratto in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, con preavviso di 30 giorni da darsi al Fornitore mediante Raccomandata A/R o PEC. In tale ipotesi l'Amministrazione Contraente sarà tenuta a corrispondere al Fornitore un importo pari a quello dovuto per il mese precedente a quello in cui viene esercitato il recesso.
- 22.2 L'Amministrazione Contraente si riserva inoltre la facoltà di recedere dal Contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del Contratto, venga emanata una normativa, anche interna, che disciplini diversamente il servizio di ristorazione ad esempio richiedendo la somministrazione da parte dell'Amministrazione Contraente di buoni pasto sostitutivi, secondo quanto previsto nel precedente art. 21.3. In tal caso l'Amministrazione contraente darà formale preavviso della cessazione anticipata del servizio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC al Fornitore almeno tre mesi prima della cessazione totale del Servizio.
- 22.3 L'Amministrazione Contraente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal Contratto senza preavviso, ai sensi dell'art. 1373 c.c. in caso di giusta causa mediante comunicazione da darsi al Fornitore mediante Raccomandata A/R.
- 22.4 Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'esecuzione del Servizio;
 - c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
 - d) Perdita di commessa o chiusura di servizi da parte dell'Amministrazione Contraente.
- 22.5 Il Fornitore ha diritto di recedere anticipatamente dal Contratto, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18.11.1923 n. 2440, nell'ipotesi prevista dall'art.8 del Contratto.
- 22.6 Il Fornitore ha altresì diritto di recedere anticipatamente dal Contratto nel caso in cui la sospensione temporanea del Servizio richiesta dall'Amministrazione Contraente, secondo quanto previsto al precedente art. 22.1, per lo svolgimento di particolari attività o per particolari esigenze si protragga oltre il termine di 90 giorni consecutivi.
- 22.7 Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di recesso sopra previste, il Fornitore, dalla data di efficacia del recesso, cesserà tutte le prestazioni contrattuali nei confronti dell'Amministrazione Contraente, assicurando che tale cessazione non comporti ad essi danno alcuno. Inoltre il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ., fatto salvo quanto previsto al precedente comma 23.1.

ART. 23 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI

- 23.1 E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.
- 23.2 E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati, a condizione che:
- a) l'Amministrazione Contraente abbia riconosciuto la facoltà di cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del contratto di fornitura;
 - b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
 - c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Amministrazione Contraente entro 10 giorni dalla stipula.
- 23.3 In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso.
- 23.4 In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei crediti in difformità dalle prescrizioni del presente articolo, l'Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e 20 del Contratto.

ART. 24 FORO COMPETENTE

- 24.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trapani.
- 24.2 Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun

modo sospendere o ritardare l'esecuzione dei Servizi; restando inteso che, qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ART. 25 SPESE CONTRATTUALI

25.1 Le spese inerenti alla stipula ed alla esecuzione del presente contratto, compresa la tassa di bollo e di registro, ed ogni altro eventuale onere fiscale, comunque dovuto in conseguenza del presente atto, sono tutte a carico del Fornitore. L.I.V.A. è a carico dell'Amministrazione ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

ART. 26 ESECUTIVITA' DEL CONTRATTO

26.1 Il presente contratto è vincolante sia per il Fornitore che per l'Amministrazione Contraente, fin dalla sua sottoscrizione.

ART. 27 COMUNICAZIONI

27.1 Qualsiasi comunicazione tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore derivante, collegata o connessa al Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente eseguita solo se inviata a mezzo PEC istituzionale delle parti, come qui di seguito indicato:

Amministrazione Contraente: **serrainovulpitta@pec.it**;

Il Fornitore: _____;

27.2 Ogni modifica al domicilio dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore, come sopra indicato, dovrà essere comunicata alle altre Parti.

Si intendono specificatamente approvati, a norma dell'art. 1341 del C.C., gli articoli: 4 (importo contrattuale), 5 (corrispettivo contrattuale), 6 (descrizione del servizio), 7 (attivazione), 8 (variazioni), 9 (durata), 10 (modalità di esecuzione), 12 (modalità di fatturazione e pagamento), 13 (assicurazione), 14 (subappalto) 16 (penali), 17 (deposito cauzionale), 19 (risoluzione), 20 (esecuzione in danno), 21 (sospensione temporanea e cessazione del Servizio), 22 (recesso), 23 (cessione del contratto – cessione dei crediti) e 24 (foro competente) 26 (esecutività del contratto) del presente Contratto; l'allegato Capitolato Tecnico.

Il presente contratto, redatto in due originali, consta di n.18 pagine, comprese le sottoscrizioni. Letto, confermato e sottoscritto.

IL FORNITORE

**IL RAPPRESENTANTE
DELL'AMMINISTRAZIONE
CONTRAENTE**
